

REGOLAMENTO (CE) N. 1091/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1994

recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio,
relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2157/92 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 3,

vista la risoluzione n. 1 della prima conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa ⁽³⁾ e i documenti che vi hanno fatto seguito,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo e quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3528/86, l'azione comunitaria è intesa ad aiutare gli Stati membri:

- a realizzare una sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali;
- a creare o completare, in modo coordinato ed armonico, una rete di posti di osservazione permanenti necessaria ai fini della sorveglianza intensiva e continua;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3528/86, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti attraverso la rete di posti di sorveglianza intensiva e continua;

considerando che la rete di posti di osservazione è ordinata al rilevamento di dati particolareggiati sull'evoluzio-

zione degli ecosistemi forestali nella Comunità; che questo metodo consente di stabilire correlazioni tra le variazioni dei fattori ambientali, in particolare l'inquinamento atmosferico, e il comportamento degli ecosistemi forestali; che i dati raccolti facilitano l'interpretazione dei risultati ottenuti attraverso la rete sistematica dei posti di osservazione di cui al regolamento (CEE) n. 1696/87 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 836/94 ⁽⁵⁾;

considerando che le domande di contributo presentate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3528/86 per la sorveglianza intensiva e continua di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dello stesso regolamento devono contenere tutte le informazioni atte a consentire l'esame delle misure in oggetto a fronte degli obiettivi e dei criteri sanciti dal regolamento citato; che dette informazioni devono essere presentate secondo un modello uniforme onde facilitare l'istruzione e l'esame comparativo delle domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato forestale permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri allestiscono una rete di posti di osservazione permanenti. Entro il 30 giugno 1994 deve essere completata la scelta dei posti di osservazione e oltre la metà di essi deve essere insediata, conformemente alla metodologia comune per la creazione di una rete di

(1) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2.

(2) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 1.

(3) Strasburgo, dicembre 1990.

(4) GU n. L 161 del 10. 6. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 97 del 15. 4. 1994, pag. 4.